

pressante acconcio non avesse forze sufficienti, in quel caso saranno tenuti li Comuni vicini che sentono il beneficio della Strada medesima a concorrervi ed ajutarlo con l'opera; e ciò a senso delle Leggi Statutarie al Trattato II. delle Provisioni Ducali Capitolo IX. in pena al Comun renitente di L. 25:--

III. Non sarà ammessa scusa alcuna salvo di malattia per quelli che non concorressero ai Lavori invitati dal Deputato o dai Capi di Comun, ed essendo invalso in alcune Ville l'abuso, che mancando alcuni Individui il resto de' Comuni ricrede concorrervi, per togliere tale inconveniente si dichiara, che saranno puniti li primi per mal esempio, e li secondi egualmente per una così frivola scusa.

IV. Restano ripristinati nel primitivo Offizio li Deputati alle Strade colle incombenze già determinate di dover far verificare li restauri delle Strade, e Ponti bisognosi, e colla dipendenza de' Villici dagli ordini di questi: Dovranno parimenti li Merighi, ed Uomini di Comun nell' adempimento delle loro incombenze dipendere dai Deputati alle Strade, i quali saranno obbligati ad intervenire alli Lavori occorrenti, onde colla loro soppravveglianza l'operazione si verifichi lodevolmente; sarà pure loro preciso dovere qualunque volta ordinassero acconci di
Stra-